



Protocollo e data (vedasi segnatura)

Trescore Balneario

DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE

(art. 17 comma 2 D. Lgs. 36/2023)

Affidamento diretto

(art. 50 comma 1 lett. b D. Lgs. 36/2023)

Al sito web della scuola
Amministrazione Trasparente

CIG: B039BDC638

Oggetto: servizio di affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008, mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 850,00 (IVA esente ex art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'art. 18 -comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

RITENUTO

necessario procedere alla nomina del medico competente ed all'effettuazione delle visite mediche di idoneità alla mansione specifica per il personale scolastico in servizio nell'anno scolastico 2023/2024, in considerazione della necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori e di rispettare gli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) e g);

VISTO

che il fine pubblico da perseguire è l'ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;

VISTO

ATTESO

che la tipologia di figura professionale non è presente e disponibile fra il personale della Scuola; che si rende necessario procedere all'individuazione del MEDICO COMPETENTE, ai sensi del D. Lgs.81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 ss. del citato decreto legislativo come modificato dal D. Lgs.3.08.2009 n. 106, per la prevenzione sanitaria generale;

VISTO

che ai sensi dell'art.38 del D.lgs. 81/2008 per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO

il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 18/12/2023 relativo all' approvazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024;

VISTA

la delibera del C.d.I. n. 38 del 2020 relativa alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D.l. 129/2018;

VISTO

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

ACCERTATA	la necessità di affidare l'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato: al funzionamento amministrativo al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, per la continuità delle prestazioni istituzionali e consentire il raggiungimento del fine di pubblico interesse, identificato nella realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 dell'Istituto Comprensivo di Trescore Balneario;
VISTO	l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che statuisce che <i>"fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa"</i> ;
PRESO ATTO	che non risultano attive Convenzioni Consip per l'oggetto del presente affidamento, come da stampe allegate da considerarsi parte integrante del presente documento;
PRESO ATTO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura
CONSIDERATO	che il contratto/ordine sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;
VISTA	la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
VERIFICATO	che la fornitura di materiale di cancelleria e facile consumo è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto all'acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, non si applicano, agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, i termini dilatori di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto/ordine previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto/si procederà a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO	l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che <i>«Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice"</i> ;
VISTO	l'allegato I.2, che detta le modalità di attuazione dell'art. 15, specificando in particolare le competenze e i requisiti richiesti per la figura di RUP;
VISTO	che la dott.ssa RAFFAELLA CHIODINI, in qualità di D.S. dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
VISTO	la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 6-bis, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di: 1) mera fornitura di servizi;
TENUTO CONTO:	

- che, trattandosi di affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, l'Istituto non ha richiesto all'operatore la presentazione di una garanzia provvisoria, avendone la facoltà così come previsto dal comma 1 dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 117 comma 14 la Stazione Appaltante prevede l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva in quanto:
- l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità;
- l'appalto ha oggetto forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, devono essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori;

TENUTO CONTO:

- che il comma 2 dell'art. 17 del D. Lgs 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita decisione del responsabile del progetto di spesa di contrarre, individuando, *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 62, c. 1 del D. Lgs. 36/2023 *"tutte la s.a., fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*;
- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili (visto il valore dell'appalto) alla fattispecie di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, e, quindi, mediante affidamento diretto, *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO

adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per l'affidamento di cui sopra, prevista e normata dall'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nonché dalla concomitanza dell'esiguità e della non periodicità della spesa;

RITENUTO

che l'acquisto non rientra, essendo il valore dell'appalto inferiore alla soglia di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA

la congruità della spesa e l'economicità dell'azione amministrativa;

VISTO

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

VISTO

che la ditta **STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE**, *Via XXV Aprile 12, 20070 San Zenone al Lambro (MI) P.IVA/CF 05078440962* è economicamente conveniente rispetto ai prezzi del mercato, *che la stessa offre una professionalità pluriennale, garantendo esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, in linea con le esigenze della scuola e nel rispetto di quanto pattuito e l'offerta è rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare/ offre caratteristiche migliorative rispetto all'esigenza della I.S./ tenuto conto della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;*

VISTA

l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, la specificità del servizio;

VERIFICATO

che la ditta **STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE** è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e seguenti, dei requisiti speciali e di capacità di cui all'art. 100 e che rispetta le clausole e i criteri di cui all'art. 57 del codice degli appalti, D.lgs. 36/2023;

RITENUTO

di aver garantito il principio del risultato (provvedendo all'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza), il principio di economicità (scegliendo l'operatore che presenta un'alta convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione), il principio di efficacia (perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del

prestatore, ma per rispondere alle esigenze specifiche della scuola, permettendo, dunque, di rendere efficace il servizio scolastico in modo corretto e puntuale, a beneficio degli operatori tutti), il principio di correttezza e il principio della libera concorrenza (perché il contraente non viene individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo, di volta in volta, secondo necessità, a tutti i soggetti interessati a negoziare con la scuola, a parità di condizioni), il principio di non discriminazione (attraverso il rispetto sia del principio di correttezza, sia del principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche per l'indicazione posta dal codice, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese), il principio della trasparenza (in quanto sono rispettati specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs. 33/2013 nonché degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 36/2023), il principio di pubblicità (dando ampia evidenza pubblica, pubblicando sul profilo del committente nella sezione "Bandi di gara e Contratti" di Amministrazione Trasparente, come indicato nelle Linee guida dell'ANAC); il principio della proporzionalità (utilizzando un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi) e, infine, il principio di rotazione (invitando operatori differenti evitando il *non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese*);

VERIFICATO

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con l'**effettiva capienza del bilancio annuale e.f 2024**

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA/DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati

Art. 1 Oggetto

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l'acquisto di **affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. lgs. 81/2008** alla ditta **STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE, Via XXV Aprile 12, 20070 San Zenone al Lambro (MI) P.IVA/CF 05078440962**, tramite TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA.

Art. 2 Importo

Di autorizzare la spesa complessiva € 850,00 (IVA esente ex art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972) da imputare sul capitolo **A 1.2 Funzionamento generale e decoro della Scuola / Sicurezza nelle Scuole** dell'esercizio finanziario 2024.

Art. 3 Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato entro i termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 4 Verifica dei requisiti

La verifica dei requisiti deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine

Art. 5 Consegna/durata

La durata del contratto è di mesi 12 che decorreranno dalla stipula del contratto.

Art. 6. Responsabile del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, viene nominato responsabile del progetto la D.S. Dott.ssa RAFFAELLA CHIODINI.

Art. 7 Pubblicità

La presente determina verrà pubblicata, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti"-*"determinazioni a contrarre"*.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Raffaella Chiodini

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

L'originale è firmato digitalmente ed è conservato al Registro Protocollo BGIC883005 di cui all'intestazione.